



COMUNE DI CRAVEGGIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO INTERVENTI DI MANOSSIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER APPOSIZIONE DI CAVI SOTTERANEI, TUBI, CONDOTTE.

ARTICOLO 1

(Richiesta autorizzazione)

Chiunque intenda procedere alla manomissione e relativo ripristino delle pavimentazioni di suolo pubblico in ordine a nuove opere da eseguire, riparazioni, rafforzamenti di manufatti già in sito nel sottosuolo, dovrà farne regolare istanza in bollo (escluso gli esenti) rivolta alla Amministrazione Comunale di Craveggia, indicando sommariamente:

- I nominativi dell'esecutore dei lavori e del responsabile degli stessi con i rispettivi recapiti telefonici
- I motivi della richiesta
- La località dove deve essere eseguito il lavoro
- Il genere e la specie dei lavori da eseguire
- Le modalità delle loro esecuzioni
- Le dimensioni dello scavo
- Il tipo di materiale presente nell'area da manomettere
- La durata dell'intervento

Ogni domanda dovrà essere debitamente firmata dal richiedente o dall'avente titolo in caso di Società o Aziende di pubblici servizi ed essere corredata da:

- Planimetria catastale dell'area di intervento
- N. 1 marca da bollo per rilascio autorizzazione

Qualora si riscontrino lacune riguardo ai punti sopra citati l'istanza non sarà accolta.

ARTICOLO 2

(Tempi ed esenzioni per l'autorizzazione)

La richiesta di cui all'articolo 1 dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio lavori.

Fanno eccezione le richieste urgenti inoltrate per la riparazione di guasti alla rete idrica, del metano, elettrica o telefonica, per le quali è sufficiente una comunicazione a mezzo fax.

ARTICOLO 3

(Rilascio autorizzazione)

Dopo la presentazione della domanda, con esito favorevole da parte dell'Ufficio Comunale competente, sarà rilasciata all'interessato la relativa autorizzazione contenente:

A) L'ammontare della cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal Concessionario, da costituire pari al costo stimato dal Comune per il rifacimento totale delle opere di ripristino delle pavimentazioni, aumentato delle spese tecniche, I.V.A. e di tutte le altre spese occorrenti per l'eventuale esecuzione d'ufficio di tali opere. Gli importi cauzionali sono stabiliti come di seguito:

1. Ripristino di pavimentazioni in asfalto, marciapiedi in asfalto o in autobloccante €/mq. 200,00. L'importo minimo è pari all'importo di 1 (uno) mq.
2. Ripristino di pavimentazioni in porfido, acciottolato, lastre in pietra, marciapiedi in porfido o lastre in pietra €/mq. 300,00. L'importo minimo è pari all'importo di 1 (uno) mq.
3. Ripristino di superfici sterrate a €/mq. 150,00). L'importo minimo è pari all'importo di 1 (uno) mq.

Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di società di erogazione di servizi pubblici il Comune può richiedere un deposito cauzionale "una tantum" annuale da utilizzare per tutte le autorizzazioni successive. In tal caso copia della polizza o della fidejussione dovrà essere depositata preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di interventi urgenti di riparazione della rete idrica, del metano, elettrica o telefonica, viene previsto il versamento del deposito cauzionale entro 7 (sette) giorni dall'intervento, pur rimanendo le società erogatrici tenute ai ripristini a regola d'arte.

I predetti importi potranno essere annualmente aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale.

B) L'ammontare di quanto dovuto per C.O.S.A.P. (canone occupazione suolo pubblico)

C) Le modalità di versamento degli importi di cui sopra, da effettuarsi presso la tesoreria del Comune o in una delle altre forme previste dalla Legge (conto corrente postale, versamento presso la Tesoreria, o a scelta del richiedente e per somme superiori ad € 2.000,00 mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, ecc..). Il versamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio dei lavori.

D) Eventuali particolari prescrizioni e modalità esecutive che dovranno essere utilizzate per il buon svolgimento del lavoro.

ARTICOLO 4

(Deposito Cauzionale)

Il deposito cauzionale, come stabilito al precedente art.3, verrà restituito dopo il collaudo dei lavori (che sarà eseguito 6 mesi dopo la comunicazione di fine lavori) previa domanda del richiedente con riferimento all'autorizzazione rilasciata. Restano comunque a carico dell'avente diritto, anche dopo il collaudo, nei termini previsti dalle leggi vigenti, tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino delle pavimentazioni che presentano difformità dovute a vizi occulti delle opere stesse, non rilevate al momento del collaudo, nonché i danni consequenziali a persone o cose che potrebbero derivare da tali difformità.

ARTICOLO 5

(Validità autorizzazione)

In caso di mancata presentazione della cauzione entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente si intenderà rinunciatario a tutti gli effetti, e comunque in ogni caso preventivamente all'inizio dei lavori. L'inizio lavori dovrà avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa. L'Amministrazione può chiedere lo spostamento della data di inizio lavori accordandosi con il richiedente. Qualsiasi autorizzazione è da ritenersi rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e con l'obbligo da parte del richiedente di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, tutte le autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare se diversi dall'Ente Comunale, nulla-osta degli Enti proprietari della strada.

ARTICOLO 6

(Prescrizioni)

Fintanto che le opere non siano state ultimate, il titolare dell'autorizzazione, dovrà apporre e mantenere in stato di efficienza, sul luogo dei lavori, le prescritte segnalazioni di ingombro compresa idonea segnaletica, sia che esso cada sul suolo del demanio stradale e sia che cada in zone comunque aperte al pubblico passaggio, non creando situazioni di pericolo per la viabilità pedonale e veicolare, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa deve garantire, in ogni condizioni, la sicurezza del pubblico transito senza interruzioni.

Nell'eventualità che nei pressi degli scavi sia necessario occupare aree demaniali temporaneamente o comunque sottrarre al pubblico uso, per le stesse dovrà essere pagata anticipatamente il canone di occupazione suolo pubblico.

Nel caso che si renda assolutamente necessario l'interruzione del pubblico transito, l'impresa deve sospendere i lavori e richiedere la emissione della necessaria ordinanza Sindacale.

Per tutta la durata della sospensione l'esecutore dei lavori dovrà provvedere alla posa della segnaletica stradale necessaria, come richiesta dal Codice della Strada.

ARTICOLO 7

(Controllo e vigilanza)

Durante l'esecuzione dei lavori il titolare dell'autorizzazione può essere sottoposto alla sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato incaricato dal Comune. Copia dell'autorizzazione Comunale rilasciata dovrà essere conservata presso il cantiere con l'obbligo di esibire l'atto ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 8

(Esecuzione dei lavori)

I lavori di ripristino del suolo pubblico dovranno essere eseguiti a regola d'arte rispettando le leggi e i regolamenti vigenti, le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e quelle che il tecnico incaricato della sorveglianza riterrà più opportune impartire per iscritto nel corso dei lavori.

ARTICOLO 9

(Utilizzo degli scavi da parte dell'Amministrazione)

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale usare per la posa di condotte idriche, elettriche, gas, o altro, lo scavo che verrà eseguito dai soggetti titolari dell'autorizzazione.

ARTICOLO 10

(Ripristino degli scavi)

I ripristini conseguenti alle opere dovranno essere eseguiti entro e non oltre 30 giorni dalla data di rinterro degli scavi. In caso contrario la cauzione verrà incamerata e si procederà d'ufficio al ripristino, addebitando al richiedente l'eventuale costo aggiuntivo sostenuto dal Comune.

In caso la strada interessata dai lavori sia in asfalto, il ripristino finale, con tappeto d'usura, dovrà essere esteso all'intera carreggiata e con larghezza minima di ml.3.00 (comunque non inferiore a ml.0.50 oltre il limite massimo di scavo).

Sono a carico della Ditta Autorizzata il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa, il livellamento di chiusini, la pulizia della carreggiata, di caditoie e marciapiedi, anche nel corso d'esecuzione dei lavori.

E' completa responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'osservanza di tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo per danni a persone o cose, garantendo la pubblica incolumità, osservando le norme dettate dal vigente Regolamento comunale, oltre che del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento d'attuazione, provvedendo alla posa di idonea segnaletica stradale, così come prescritto dagli addetti alla viabilità.

ARTICOLO 11

(Danni)

Tutti i danni che in conseguenza dei lavori o delle opere eseguite, dovessero derivare sia ai beni demaniali, sia al patrimonio del Comune, oppure ai beni di privati dovranno essere tempestivamente riparati dal titolare dell'autorizzazione, restando a carico suo l'onere del risarcimento totale o parziale degli stessi, rimanendo il Comune sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo, compreso i danni a persone.

Qualora il richiedente non provvedesse con sollecitudine, diligenza e nei tempi previsti al ripristino della sede stradale o dei manufatti manomessi a seguito dei lavori, potrà provvedervi direttamente il Comune a spese del richiedente, previo avviso, in caso d'urgenza anche solo telefonico, per constatazione; tutti gli oneri saranno direttamente addebitati al richiedente.

ARTICOLO 12

(Spostamento manufatti)

Il titolare dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, è obbligato spostare in ogni tempo i manufatti qualora impediscano o rendano eccessivamente onerosa la realizzazione di opere pubbliche, dietro semplice richiesta e senza alcun onere per il Comune.

ARTICOLO 13

(Sanzioni)

Le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste per l'occupazione abusiva della sede stradale o per l'esecuzione di lavori senza autorizzazione o senza le precauzioni richieste dall'Ente sono contenute negli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992.

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, non previste da altre leggi vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

ARTICOLO 14

(Conclusioni)

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda all'osservanza della normativa vigente alla quale il soggetto interessato dovrà attenersi.

Tutte le conversioni e/o concessioni per l'uso del sottosuolo Comunale stipulate prima dell'emanazione del presente regolamento debbono essere adeguate, qualora possibile, alle prescrizioni in esso contenute.